

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1969

Proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza di questi primi anni di attuazione ha posto in luce l'insufficienza del termine di cinque anni previsto dall'articolo 33 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, come periodo transitorio, al fine di consentire ai magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari di partecipare agli scrutini per la promozione in Cassazione, presentando lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari; e ciò in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15 della stessa legge.

Allo stesso modo, e per analoghe ragioni, si palesa incongruo il termine di cinque anni stabilito all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al fine di ritardare l'applicazione della disposizione secondo cui « Per la nomina a magistrato di Corte di appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente ».

È da considerare al riguardo che, per effetto dell'inadeguatezza dei termini innanzi

menzionati, si è verificato e si sta verificando un notevole esodo di magistrati dal Ministero di grazia e giustizia, dando luogo ad una crisi nei ruoli del personale e ad una disfunzione nei servizi, che si manifesta tanto più grave in quanto è da tener conto che nello stesso periodo di tempo si è dovuto provvedere già alla sostituzione di numerosi magistrati, fra i più preparati, che hanno ottenuto la promozione a funzioni superiori e la conseguente destinazione a sedi diverse, in relazione anche agli intervenuti massicci aumenti negli organici degli uffici giudiziari riservati rispettivamente a magistrati di cassazione e di appello.

Le medesime ragioni rendono, al tempo stesso, particolarmente difficile la scelta di nuovi magistrati da destinare al Ministero e, in ogni caso, non consentono una loro permanenza per un periodo sufficiente alla acquisizione della esperienza indispensabile ai fini di un elevato rendimento in settori ed in attività che richiedono una preparazione del tutto diversa da quella formatasi nell'espletamento delle funzioni giudiziarie.

La situazione si manifesta, inoltre, con carattere di particolare delicatezza all'inizio della presente legislatura, nel corso della quale l'Amministrazione della giustizia è chiamata a dare un contributo essenziale e caratterizzante, con la predisposizione di vaste ed urgenti riforme che interessano fondamentali settori della società italiana.

Al fine di ovviare agli inconvenienti innanzi lamentati, si è ritenuto opportuno proporre che i termini suddetti siano prorogati fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario il quale, nel disciplinare più organicamente il sistema della progressione nelle funzioni dei magistrati, prevederà opportune norme per i magistrati addetti ad uffici non giudiziari.

Il presente disegno di legge è stato rimesso all'esame del Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 10, pe-

nultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il predetto Consesso ha espresso parere favorevole, proponendo però di inserire nel testo dell'articolo unico il seguente inciso: « e, in ogni caso, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Non si è ritenuto, tuttavia, di accogliere la proposta nella considerazione che l'approvazione di un nuovo ordinamento giudiziario non sembra ulteriormente dilazionabile, per cui la limitazione temporale di efficacia della norma si appalesa del tutto superflua.

La proposta proroga può valere anche, sotto un profilo equitativo e con maggior aderenza al principio costituzionale di eguaglianza, ad evitare disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di appartenenza all'ordine giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le scadenze previste per i termini fissati dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, numero 570, sono prorogate fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.